

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE

n. 1055

del 3-6-2021

O G G E T T O

Approvazione del Protocollo d'Intesa tra l'Azienda ULSS n. 8 Berica e l'I.P.A.B. La C.A.S.A. di Schio.

Proponente: UOC Gestione Risorse Umane

Anno Proposta: 2021

Numero Proposta: 1249

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane riferisce:

L'I.P.A.B. La C.A.S.A., Centro Assistenza e Servizi per Anziani, accreditata ed autorizzata all'esercizio ai sensi della L.R. 16 agosto 2002 n. 22 e ss.mm.ii., dispone di n. 3 unità di offerta di servizi residenziali territoriali extraospedalieri di assistenza socio-sanitaria a persone anziane auto e non autosufficienti;

La medesima I.P.A.B. La C.A.S.A, a seguito della perdita della gara europea a procedura aperta telematica per la gestione di servizi residenziali presso il complesso di Montecchio Precalcino indetta dall'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana", ha momentaneamente disponibilità di personale dipendente a tempo indeterminato nel profilo di Operatore Socio-Sanitario altamente formato e specializzato;

Il perdurare dell'emergenza sanitaria derivante dalla pandemia Sars-Cov2/COVID-19 ha acuito gravemente la carenza di figure professionali debitamente formate nell'ambito socio-sanitario e sanitario sul mercato del lavoro complessivamente considerato, e ciò tanto per le Aziende UU.LL.SSSS. quanto per altre strutture socio-sanitarie pubbliche e private;

E' interesse convergente e quindi comune dell'Azienda ULSS n. 8 Berica e dell' I.P.A.B. La C.A.S.A. individuare, da un lato, soluzioni almeno provvisorie, tramite progetti di utile e proficua collocazione del personale momentaneamente disponibile, e dall'altro lato, di poter usufruire da parte dell'U.L.SS. di personale già lungamente formato sul campo, in ambito sanitario e socio-sanitario, in regime di assegnazione temporanea, al fine di un supporto nella gestione dell'emergenza sanitaria derivante dalla pandemia Sars-Cov2/COVID-19;

Si ritiene pertanto di proporre la stipula di un Protocollo d'Intesa, ai sensi dell' art. 23-bis co. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. e l'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii, avente per oggetto la disciplina dell'assegnazione temporanea presso l'U.L.SS. di personale dipendente a tempo pieno ed indeterminato dell'I.P.A.B., affinché siano svolte le attività di competenza del profilo professionale di appartenenza presso l'U.L.SS., che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale.

Il Protocollo d'Intesa avrà durata di un anno a decorrere dal 01.07.2021 e fino al 30.06.2022, eventualmente e non tacitamente prorogabile tra le Parti.

Si precisa che, per il personale dipendente dell' I.P.A.B. La C.A.S.A. temporaneamente assegnato presso l'ULSS n. 8 Berica, per tutto il periodo di assegnazione temporanea, l'attività prestata è equiparata al servizio svolto presso l'I.P.A.B., con applicazione degli istituti previsti dai CC.NN.LL.LL del Comparto Funzioni Locali.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

Il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario e il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra:

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di adottare lo schema di Protocollo d'Intesa avente per oggetto la disciplina dell'assegnazione temporanea presso l'U.L.SS. di personale dipendente a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di Operatore Socio Sanitario dell'I.P.A.B. La C.A.S.A., affinché siano svolte le attività di competenza del profilo professionale di appartenenza presso l'U.L.SS., della durata di anni uno a decorrere dal 01.07.2021, che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di pubblicare il presente atto all'albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(App.to per il dr. Salvatore Barra – dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 4-6-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 4-6-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA L'I.P.A.B. La CASA DI SCHIO e L'AZIENDA U.L.SS. n. 8 "BERICA"

L'I.P.A.B. La C.A.S.A. (di seguito denominata I.P.A.B.), con sede legale in via Baratto, 39 – 36015 Schio (VI), C.F. e P. IVA 00897450243, nella persona del Suo legale rappresentante pro tempore, il Presidente sig. Sola Giuseppe

E

L'Azienda U.L.S.S. n. 8 "Berica" (di seguito denominata U.L.SS.) con sede legale in Viale Rodolfi 37 a Vicenza, Codice Fiscale e Partita IVA n. 02441500242, nella persona del Suo legale rappresentante pro tempore, Direttrice Generale, dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina

PREMESSO

Che l'I.P.A.B. La C.A.S.A., Centro Assistenza e Servizi per Anziani, autorizzato all'esercizio ai sensi della L.R. 16 agosto 2002 n. 22 e ss.mm.ii. con il Servizio Sanitario Regionale del Veneto come, da ultima, con giusta Determinazione Dirigenziale di Azienda Zero n. 98 del 16 aprile 2018 ed accreditata, da ultima, con D.G.R.V. 21 dicembre 2018 n. 1967, dispone di n. 3 unità di offerta di servizi residenziali territoriali extraospedalieri di assistenza socio-sanitaria a persone anziane auto e non autosufficienti, articolata in n. 9 Nuclei per un totale di n. 297 p.l. dei quali n. 260 p.l. assegnatari di impegnative di residenzialità dei quali n. 190 p.l. di I° livello di minima intensità assistenziale e n. 70 p.l. di II° livello di media intensità assistenziale, di cui n. 22 p.l. dedicati particolarmente alla demenza;

Che la medesima I.P.A.B. La C.A.S.A, a seguito della perdita della gara europea a procedura aperta telematica per la gestione di servizi residenziali presso il complesso di Montecchio Precalcino indetta dall'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana", ha momentaneamente disponibilità di personale dipendente a tempo indeterminato nel profilo di Operatore Socio-Sanitario altamente formato e specializzato;

Che il perdurare dell'emergenza sanitaria derivante dalla pandemia Sars-Cov2/COVID-19 ha acuito gravemente la carenza di tali figure professionali nell'ambito socio-sanitario e sanitario sul mercato del lavoro complessivamente considerato, e ciò tanto per le Aziende U.U.L.L.S.S.S.S. quanto per altre strutture socio-sanitarie pubbliche e private;

Che è interesse convergente e quindi comune delle Parti individuare, da un lato, soluzioni almeno provvisorie, tramite progetti di utile e proficua collocazione del personale momentaneamente disponibile, e dall'altro lato, di poter usufruire da parte dell'U.L.SS. di personale già lungamente formato sul campo, in ambito sanitario e socio-sanitario, in regime di assegnazione temporanea, al fine di un supporto nella gestione dell'emergenza sanitaria derivante dalla pandemia Sars-Cov2/COVID-19;

VISTI

L'art. 23-bis co. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. e l'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto -

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa che ha per oggetto la disciplina dell'assegnazione temporanea presso l'U.L.SS. di personale dipendente a tempo pieno ed indeterminato dell'I.P.A.B. nel profilo di Operatore Socio Sanitario, affinché siano svolte le attività di competenza del profilo professionale di appartenenza presso l'U.L.SS. .

ART. 2 – Finalità -

L'attività oggetto del presente Protocollo d'Intesa è finalizzata ad attuare sinergie operative tra le Parti, nell'interesse convergente e quindi comune di individuare, da un lato, soluzioni almeno provvisorie, tramite un progetto di utile e proficua collocazione del personale dipendente dell'I.P.A.B. momentaneamente disponibile, e dall'altro lato, di poter usufruire da parte dell'U.L.SS. di personale già lungamente formato sul campo, al fine di un supporto nella gestione dell'emergenza sanitaria derivante dalla pandemia Sars-Cov2/COVID-19;

ART. 3 – Obblighi tra le Parti -

3.1 Il rapporto di lavoro instaurato dall'I.P.A.B. con il personale temporaneamente assegnato all'U.L.SS. rimane ad ogni effetto giuridico in capo all'I.P.A.B. medesima, ferma restando l'attività prestata a favore dell'U.L.SS. .

3.2 Per il personale dipendente, per tutto il periodo di assegnazione temporanea, l'attività prestata è equiparata al servizio svolto presso l'I.P.A.B., con applicazione degli istituti previsti dai CC.NN.LL.LL del Comparto Funzioni Locali.

3.3 A conclusione del periodo di assegnazione temporanea, il personale dell'I.P.A.B. potrà tornare ad ogni effetto a rendere le proprie prestazioni in favore dell'I.P.A.B. .

3.4 L'I.P.A.B., previa acquisizione del consenso da parte di ciascun singolo prestatore di lavoro resosi disponibile al progetto di assegnazione temporanea presso l'U.L.SS., procederà con comunicazione formale ad indicare il personale da assegnare presso l'U.L.SS., con relativa decorrenza e durata, previo consenso da parte dell'U.L.SS. ai fini dell'effettiva assegnazione.

ART. 4 – Modalità di esecuzione -

Nell'espletamento delle funzioni attribuite, e per il periodo di assegnazione temporanea, il personale dell'I.P.A.B. sarà funzionalmente inserito presso l'U.L.SS. e dovrà attenersi al relativo modello organizzativo di lavoro, nonché ai regolamenti vigenti presso l'U.L.SS. medesima. L'U.L.SS. provvederà ad affidare al personale temporaneamente assegnato le mansioni connesse al profilo professionale di appartenenza.

ART. 5 – Configurazione rapporto di Lavoro -

Le Parti attestano che il servizio prestato da parte del personale temporaneamente assegnato in virtù del presente Protocollo d'Intesa non è in contrasto con le rispettive finalità ed i compiti istituzionali e il servizio prestato non può configurare un rapporto di lavoro subordinato con l'U.L.SS. che usufruisce delle prestazioni.

ART. 6 – Aspetti Economici -

6.1 L'I.P.A.B. provvederà a corrispondere la retribuzione ordinariamente spettante, sulla base del relativo contratto di lavoro, al personale temporaneamente assegnato, ed a richiederne il totale rimborso all'U.L.SS., cui compete di comunicare la turnazione del lavoro effettuato, anche al fine di corrispondere al personale dipendente temporaneamente assegnato, le componenti accessorie previste dai vigenti CC.NN.LL.LL. del Comparto Funzioni Locali.

6.2 Il presente Protocollo d'Intesa non produrrà alcun costo a carico dell'I.P.A.B..

ART. 7 – Coperture Assicurative e di sicurezza -

7.1 La copertura assicurativa per gli infortuni compete all'I.P.A.B. che chiederà il rimborso della quota dei relativi premi assicurativi all'U.L.SS. .

7.2 L'U.L.SS. è obbligata ad assicurare per la responsabilità civile verso terzi tutto il personale temporaneamente assegnato, per l'attività svolta presso la medesima l'U.L.SS. secondo il modello di autoritenzione del rischio adottato dall'U.L.SS. medesima.

7.3 Ai sensi e agli effetti di cui agli articoli 1228 e 2232 del codice civile, l'U.L.SS. è responsabile nei confronti degli utenti per le obbligazioni di cui all'art. 1 del presente Protocollo d'Intesa svolte dal personale dipendente temporaneamente assegnato.

7.4 L'I.P.A.B. dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.mi. .

7.5 L'U.L.SS. comunicherà tempestivamente all'I.P.A.B.: infortuni, malattia, permessi e congedi ordinari, riferiti al personale temporaneamente assegnato.

ART. 8 - Trattamento dei dati personali -

8.1 Con riferimento al D.Lgs. n. 196/2003 avente per oggetto “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 di recepimento del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea a decorrere dal 25 maggio 2018, il Titolare del trattamento dei dati relativi all’attività oggetto del presente Protocollo d’Intesa è l’I.P.A.B..

8.2 L’I.P.A.B. nomina l’U.L.SS. Responsabile del trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti nell’espletamento delle attività prestate ai sensi del presente Protocollo d’Intesa, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali dell’I.P.A.B. nel rispetto della precitata normativa in materia.

8.3 L’accordo per la nomina avverrà secondo l’*addendum* allegato (Allegato 1), quale parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’Intesa.

8.4 Restano in capo al Titolare del Trattamento, l’I.P.A.B., gli obblighi di informazione ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l’effettivo esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 al 21 del Regolamento Europeo 2016/679.

8.5 Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

ART. 8 – Durata -

Il presente Protocollo d’Intesa decorre dal 1 luglio 2021 per la durata di un anno, fino al 30 giugno 2022, eventualmente e non tacitamente prorogabile fra le Parti.

L’eventuale proroga potrà avvenire in seguito ad accordi e/o richiesta scritta di una o entrambe le Parti contraenti.

ART. 9 – Foro Competente -

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall’esecuzione del presente contratto. In caso contrario per ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione o esecuzione del presente contratto si individua quale foro competente il Foro di Vicenza.

ART. 10 - Inadempimento e recesso -

10.1 Nell’ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle Parti in attuazione del presente Protocollo d’Intesa si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 1453 e seguenti del Codice Civile.

10.2 Le Parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal presente Protocollo d’Intesa prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC o Raccomandata A/R.

ART. 11 – Disposizioni finali e Norma di rinvio -

11.1 Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, Parte della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131 e successive m. ed i., a cura e spese della parte richiedente.

11.2 Il presente Protocollo d'Intesa non è soggetto a bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i..

11.3 Il presente Protocollo d'Intesa è soggetto a sottoscrizione con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del dlgs. 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, co. 1 lett. q-*bis*), del medesimo decreto legislativo, ovvero con altra firma elettronica qualificata, a pena la nullità ai sensi dell'art. 15 co. 2-*bis* della della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii..

ART. 12 – Norma di rinvio -

Per quanto non espressamente previsto nel presente Protocollo d'Intesa si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Schio/Vicenza lì _____

La Direttrice Generale
dell'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"
(dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina)

Il Presidente
dell'I.P.A.B. La C.A.S.A. di Schio
(Sola Giuseppe)

ADDENDUM (all. n. 1)

AL PROTOCOLLO D'INTESA tra L'I.P.A.B. La CASA di Schio e l'AZIENDA U.L.SS. n. 8 "BERICA" per l'assegnazione temporanea presso l'U.L.SS. di personale dipendente a tempo pieno ed indeterminato dell'I.P.A.B. ai sensi dell'art. 23-bis co. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. e dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.: nomina a Responsabile esterno del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. n. 28 del Regolamento UE 2016/679.

L'I.P.A.B. La C.A.S.A. (di seguito denominata I.P.A.B.), con sede legale in via Baratto, 39 – 36015 Schio (VI), C.F. e P. IVA 00897450243, rappresentata dal Suo legale rappresentante *pro tempore*, il Presidente Sig. Sola Giuseppe in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, da essa operato ai sensi del Regolamento UE (GDPR) 2016/679;

Visto il rapporto contrattuale in essere tra l'I.P.A.B. e l' Azienda U.L.S.S. n. 8 "Berica" (di seguito U.L.SS.) con sede legale in Viale Rodolfi 37 a Vicenza, Codice Fiscale e Partita IVA n. 02441500242, rappresentata dal Suo legale rappresentante *pro tempore*, Direttrice Generale, dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina, relativo all'assegnazione temporanea presso l'U.L.SS. di personale dipendente a tempo pieno ed indeterminato dell'I.P.A.B.;

ART. 1 – NOMINA -

L'I.P.A.B. in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali nomina l'U.L.SS. Responsabile esterno del trattamento dei dati personali:

- ✓ di natura comune (es. dati anagrafici)
- ✓ particolari (come definito dall'art. 9 del GDPR 2016/679/UE)

effettuato nell'ambito dello svolgimento dell'attività sopra descritta.

Tale incarico, in ottemperanza all'art. 28 del GDPR, dovrà essere espletato in conformità alle seguenti prescrizioni ed istruzioni impartite dal Titolare:

- ✓ trattare i dati in modo lecito, secondo correttezza e nel pieno rispetto della vigente normativa (nazionale ed europea) in materia di privacy;
- ✓ trattare i dati personali, anche di natura sensibile e giudiziaria dei pazienti o di altri interessati (c.d. "particolari categorie di dati" ai sensi dell'art. 9 del GDPR) esclusivamente per le finalità previste dal Protocollo d'Intesa stipulato con la U.L.SS. ed ottemperando, in ogni fase dell'attività, ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità per le quali i dati sono trattati (articolo 5 del GDPR);
- ✓ attuare i principi e le misure in materia di sicurezza imposte dalla normativa vigente in materia di privacy, idonei a prevenire, ridurre e/o evitare operazioni di comunicazione o diffusione dei dati non consentite, il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, il rischio di accesso non autorizzato o di trattamento non autorizzato o non conforme alle finalità della raccolta;

- ✓ adottare, secondo la propria organizzazione interna, misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nei termini di cui all'art. 32 del Regolamento Europeo 2016/679 rubricato "Sicurezza del trattamento";
- ✓ nominare, al loro interno, i soggetti autorizzati/incaricati del trattamento, impartendo loro tutte le necessarie istruzioni finalizzate a garantire, da parte degli stessi, un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- ✓ specificare, su richiesta del Titolare, i luoghi dove fisicamente avviene il trattamento dei dati e su quali supporti e le misure minime di sicurezza adottate per garantire la riservatezza e la protezione dei dati personali trattati.
- ✓ assistere, per quanto di competenza e nella misura in cui ciò sia possibile, il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del Regolamento Europeo (sicurezza del trattamento dei dati personali, notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo, comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- ✓ mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al già citato art. 28 del Regolamento Europeo e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
- ✓ consentire al Titolare di disporre, a propria cura e spese, eventuali verifiche a campione o specifiche attività di audit in ambito di protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile medesimo.
- ✓ comunicare all'Azienda il nominativo ed i recapiti di contatto del proprio responsabile della protezione dei dati (RPD), se designato ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR;
- ✓ in caso di violazione dei dati personali (*Data Breach*): informare tempestivamente il Titolare e fornirgli assistenza per far fronte alle violazioni e attuare ogni conseguente azione prevista dalla normativa nazionale ed europea vigente in materia;

ART. 2 - Durata e cessazione del trattamento -

La presente nomina ha la medesima durata ed efficacia del Protocollo d'Intesa stipulato con l'ULSS nei termini in premessa menzionati e, pertanto, cesserà al momento dello scioglimento del vincolo contrattuale. Il trattamento, pertanto, deve avere una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i dati personali sono stati raccolti e tali dati devono essere conservati nei sistemi e nelle banche dati del Responsabile in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un periodo di tempo non superiore a quello in precedenza indicato.

A seguito della cessazione del trattamento affidato al Responsabile esterno o nei casi di cui al comma precedente, qualsiasi ne sia la causa, il Responsabile esterno sarà tenuto, a scelta del Titolare e sulla base delle istruzioni dallo stesso impartite, a restituire al Titolare i dati personali trattati, oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge e/o altre finalità (contabili, fiscali, ecc.) o il caso in cui si verifichino circostanze autonome e ulteriori che giustifichino la continuazione del trattamento dei dati da parte del Responsabile, con modalità limitate e per il periodo di tempo a ciò strettamente necessario.

ART. 3 - Responsabilità per violazione del presente *addendum* -

Il Responsabile esterno, con l'accettazione della presente nomina, si impegna a mantenere indenne il Titolare da qualsiasi responsabilità, danno, incluse le spese legali, o altro onere che possa derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzati da terzi a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento dei dati personali che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del Responsabile esterno (o di suoi dipendenti e/o collaboratori), ivi incluse le eventuali sanzioni che dovessero essere applicate ai sensi del GDPR.

Il Responsabile esterno si impegna a comunicare prontamente al Titolare eventuali situazioni sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità allo svolgimento dell'incarico.

ART. 4 - Accordo relativo al trasferimento dei dati all'estero -

Il Responsabile esterno si impegna a limitare gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione e conservazione dei dati sui propri server o in cloud) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal GDPR (Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione europea, BCR di gruppo, clausole contrattuali modello, etc.).

Il Responsabile esterno, pertanto, non potrà trasferire o effettuare il trattamento dei dati personali dell'U.L.SS. al di fuori dell'Unione Europea, in assenza di autorizzazione scritta dell'U.L.SS..

Qualora l'I.P.A.B. rilasci l'autorizzazione (di cui al presente paragrafo) e venga pertanto effettuato un trasferimento dei dati personali dell'I.P.A.B. al di fuori dell'Unione Europea, tale trasferimento dovrà rispettare rigorosamente quanto disposto dal GDPR in materia.

Resta inteso tra le Parti che il Responsabile esterno dovrà garantire che i metodi di trasferimento impiegati, ivi inclusa la conformità alle clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea e sulla base dei presupposti indicati nella medesima decisione, consentano il mantenimento di costanti e documentabili *standard* di validità per tutta la durata del presente Contratto.

Il Responsabile esterno è obbligato a comunicare immediatamente all'I.P.A.B. il verificarsi di una delle seguenti fattispecie:

- (a) mancato rispetto delle clausole contrattuali standard di cui sopra, oppure
- (b) qualsiasi modifica della metodologia e delle finalità trasferimento dei dati personali dell'Azienda all'estero.

Letto, approvato e sottoscritto.

Schio/Vicenza lì _____

La Direttrice Generale
dell'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"
(dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina)

Il Presidente
dell'I.P.A.B. La C.A.S.A. di Schio
(Sola Giuseppe)